



COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

Via Roma, 7 – 80050 Casola di Napoli (NA)

CF 00772930632 P.IVA 01249061217

Tel. 0818012890 Fax 0818013036 e-mail comune@pec.comune.casoladinapoli.na.it

Ordinanza sindacale prot. n. 4241 del 29.07.2010

Oggetto: incendi boschivi – manutenzione aree incolte - fuochi all’aperto.

IL SINDACO

Visti gli art.50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che:

- ai sensi della legge 7 giugno 2000 n. 150, gli Enti locali devono promuovere l’informazione alla popolazione in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l’applicazione;
- che la diffusa pratica della bruciatura delle stoppie provoca spesso lamentele e disagi nella cittadinanza per le difficoltà di respirazione connesse;
- che, soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, le condizioni meteorologiche favoriscono spesso il ristagno dei fumi prodotti dalla bruciatura delle stoppie determinando disagio e difficoltà di respirazione nella popolazione dei centri abitati circostanti le zone di bruciatura;

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, nella stagione estiva e quindi di calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d’ogni genere;

Considerato, altresì, che l’eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all’abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

Visto il T.U.L.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;

Vista la Legge 21.03.2000 n. 353 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la L.R. 7 maggio 1996 n.11 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28/02/1987, n° 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo” e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 113 del 17/06/2010

“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi – anno 2010”

Visti gli art. 449 e 650 C.P..

Considerato che il periodo di attenzione per il pericolo degli incendi che sistematicamente si verificano nella stagione calda può pacificamente individuarsi nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

O R D I N A

1) ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.L.P.S. i proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonati, ricadenti all'interno del territorio comunale ed in particolare del centro abitato, **devono eseguire, entro il 15 giugno di ogni anno, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio**, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine, o al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi. Tali interventi dovranno, comunque, essere effettuati periodicamente in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi;

2) salvo espressi divieti imposti dalla Regione e/o dal Corpo Forestale dello Stato la bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata una "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con il boschi e foreste o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a 10 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti; inoltre **in tutto il territorio comunale, l'accensione di fuochi all'aperto** per la combustione di sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola (provenienti sia dalla pulitura dei fondi che dalle coltivazioni agricole specializzate, come agrumeti, uliveti, vigneti, frutteti, ecc.), è consentita nei sotto indicati orari e alle seguenti condizioni:

- **da giugno a settembre dall'alba alle ore 08,00 (ora di fine combustione);**
- **da ottobre a maggio dall'alba alle ore 10,00 (ora di fine combustione);**
- il fuoco deve essere sempre vigilato e, al termine delle operazioni, dovrà essere completamente estinto e non dovranno rimanere residui di materiale incandescente;
- è, in ogni caso, vietato bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola, quali ad esempio sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi, in tal caso, anche gli scarti agricoli;
- l'accensione non può avvenire in giornate di caldo intenso e di forte vento;
- durante le operazioni devono essere adottate tutte le misure necessarie per il controllo del fuoco, senza creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali;

3) per le infrazioni alle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta ex legge, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 100,00 a € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n. 689/81.

I N V I T A

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a bonificare i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura, bruciatura assistita o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: **Comando Corpo Forestale - 1515, Vigili del Fuoco - 115, Comando Polizia Municipale - 800134136 int. 224**

RENDE NOTO

che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania, nelle quali è **tassativamente vietato**:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Le trasgressioni ai divieti immediatamente sopra citati sono punite ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000, n.353, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €1.032,91 fino ad un massimo di €10.329,14 che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n.689/81.

Gli Uffici della Polizia municipale e dell'ASL, per quanto di competenza, nonché le Forze dell'Ordine sono tenute a vigilare per il rispetto della presente ordinanza cui sarà data ampia pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché la stampa ed affissione manifesti murale in tutto il territorio comunale, oltre all'inserimento nel sito internet del Comune www.comune.casoladinapoli.na.it

A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.

Dalla Sede Comunale, 29.07.2010

IL SINDACO
Dott. DOMENICO PECCERILLO